




456 - 1 LUG. 2008 *lm*

Oggetto: Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.



## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione di concerto con l'Assessore alle Risorse Umane, Demanio e Patrimonio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, che determina il contingente del personale delle strutture di diretta collaborazione;

VISTO il decreto presidenziale T0319 del 9 giugno 2008 con il quale il Presidente della Regione ha riassunto tutte le competenze già attribuite all'Assessore alla Sanità con propri decreti T0165 dell'11 maggio 2005 e T0172 del 1° giugno 2005;

VISTO il decreto presidenziale T0335 del 19 giugno 2008 con il quale è stata disposta la revoca dell'Assessore alla Sanità, Dott. Augusto Battaglia;

VISTO il decreto presidenziale T0337 del 19 giugno 2008, con il quale, a modifica ed integrazione del decreto T0187 del 1° giugno 2005, è stato inserito tra le materie riservate alla competenza del Presidente il settore organico "Sanità";

VISTA la nota del 20 giugno 2008, prot. n. 338/SP/2008, con la quale il Presidente della Regione invita il Direttore del dipartimento "Istituzionale" a porre in essere tutti gli atti necessari affinché il personale già assegnato all'ex Assessore alla Sanità con compiti di supporto e assistenza continui a svolgere la medesima attività a supporto del Presidente della Regione;

RITENUTO NECESSARIO, al fine di far fronte in maniera adeguata ai gravosi compiti conseguenti alla riassunzione della delega nel settore organico "Sanità", che il suddetto personale, pari a n. 8 (otto) unità, continui ad operare alle dirette dipendenze della Presidenza, per il periodo in cui il Presidente della Regione manterrà le competenze nel citato settore organico;



456 - 1 LUG. 2008 *ly*

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi con nota 79326 del 25/06/08 riguardante le modalità da seguire per aumentare il contingente di personale di diretta collaborazione previsto dall'art. 9 del R.R. 1/2002;

RITENUTO a tal fine necessario procedere alla modifica del suddetto articolo 9, comma 1 del r. r. 1/ 2002;

VISTA l'allegata proposta di Regolamento regionale "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" che consta di n. 2 articoli e che forma parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la suddetta proposta di regolamento è stata formulata dalla Direzione Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale Organizzazione e Personale ai sensi dell'art. 65, comma 6, del r.r. 1/2002;

CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa esposte, di adottare il regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni", che consta di n. 2 articoli e costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



ALLEG. alla DELIB. N. 456 *lu*  
DEL 1 LUG. 2008



REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”

*A*



### **Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 9 del r.r. 1/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea, le parole: "n. 292 unità," sono sostituite dalle seguenti: "n. 300 unità,";
- b) all'alinea della lettera c) le parole: "n. 177 unità," sono sostituite dalle seguenti: "n. 185 unità,";
- c) al numero 1) della lettera c) le parole: "n. 15 unità" sono sostituite dalle seguenti: "n. 23 unità".



Art. 2

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

